

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA degli STUDENTI STRANIERI

Premessa

Il protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e nasce dall'esigenza di definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza degli alunni stranieri che chiedono di frequentare il nostro liceo.

Questo documento intende presentare un modello di accoglienza che illustri una modalità corretta e pianificata, con la quale affrontare e facilitare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri, compresi quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato, in attuazione del DPR 31/08/99 n.394, art.45.

Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune all'interno del percorso dei vari Consigli di classe. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

Finalità

Il Protocollo di accoglienza si propone di:

- Definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza.
- Facilitare l'ingresso degli studenti di altre nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- Costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture.
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere:

- Amministrativo e burocratico (l'iscrizione);
- Comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- Educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano come seconda lingua);
- Sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).

La Commissione Accoglienza

Il protocollo prevede l'istituzione formale di una Commissione di Accoglienza come articolazione del Collegio dei Docenti.

La Commissione si riunisce per l'inserimento di alunni neo-arrivati, per progettare azioni comuni, per monitorare progetti esistenti, per operare in raccordo tra le diverse realtà istituzionali.

COMPOSIZIONE:

- Dirigente Scolastico
- Docente Collaboratore del D.S.
- Docente Funzione Strumentale per l'Intercultura
- Un docente per area disciplinare
- (• Eventualmente docenti del C.di C.)

COMPITI:

La commissione ha compiti consultivi e progettuali, ha il compito di seguire le varie fasi dell'inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione a partire dal momento della richiesta di iscrizione alla scuola, quindi dall'accoglienza, alla relazione scuola/famiglia, all'inserimento nella classe. Si occupa del monitoraggio dell'esistente.

In particolare:

- esamina la prima documentazione
- effettua il primo colloquio con l'alunno e la famiglia
- fornisce informazioni sull'organizzazione della scuola
- raccoglie informazioni sulla situazione familiare e scolastica dello studente
- organizza prove di verifica in ingresso
- si esprime sulla individuazione della classe e sezione
- collabora con il Consiglio di Classe che accoglierà il nuovo iscritto
- progetta e organizza i laboratori linguistici
- effettua azioni di monitoraggio
- predispone materiali
- raccoglie la documentazione di Istituto sull'intercultura
- mantiene i contatti con gli enti

E' aperta alla collaborazione di alunni, possibilmente della stessa nazionalità, che possano assistere il nuovo compagno grazie alla conoscenza della lingua di origine e alla collaborazione eventuale di genitori, e di quanti si rendano disponibili a dare un contributo per l'accoglienza.

L'Iscrizione

Il Dirigente Scolastico individua tra il personale amministrativo una figura di riferimento che cura i primi contatti con la famiglia e segue l'iscrizione.

Il collaboratore incaricato consegna al ragazzo straniero o al familiare che lo iscrive il materiale informativo sulla scuola e provvede all'acquisizione della documentazione di prassi, personale e scolastica.

In assenza dei documenti scolastici pregressi o in attesa di perfezionamento, sarà richiesta ai genitori una dichiarazione -redatta su apposito modulo – attestante il percorso scolastico compiuto dallo studente.

Viene fissato l'appuntamento con la commissione di accoglienza per il primo colloquio.

La segreteria comunica la conferma dell'appuntamento e predispone i documenti acquisiti per la consultazione della commissione. Si considera opportuno predisporre materiale informativo e modulistica nella lingua d'origine o in una lingua veicolare comprensibile per lo studente e la famiglia.

Al momento dell'iscrizione, all'alunno straniero vengono richiesti documenti e un'autocertificazione di tipo:

- anagrafico
- sanitario
- scolastico

Documenti anagrafici

Al momento dell'iscrizione, all'alunno straniero viene richiesto il Permesso di soggiorno di uno dei genitori, nel quale l'alunno, se non ha ancora compiuto 15 anni, sia annotato come parte della famiglia.

Se la richiesta di tale documento è in corso, viene accettata la ricevuta rilasciata dalla Questura in attesa del documento definitivo.

I minori stranieri non in regola in materia di soggiorno presenti in Italia hanno comunque titolo, secondo le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole e istituti di ogni ordine e grado. Devono dunque essere iscritti con riserva, da sciogliere non appena gli interessati abbiano normalizzato la propria situazione, oppure in seguito al conseguimento del titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo.

L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore né per i genitori. La normativa recente consente di sostituire i documenti anagrafici con l'autocertificazione, prodotta dai genitori o da chi è responsabile del minore.

Documenti sanitari

Viene richiesto un documento attestante le vaccinazioni fatte (certificato di vaccinazione), tradotto in italiano.

Le informazioni inerenti le vaccinazioni possono essere reperite nella Circolare n°8 del Ministero della Sanità avente come oggetto "Documento di vaccinazione per i minori immigrati".

Di recente è stato approvato un regolamento di modifica del DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie, secondo il quale i direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Nel caso di mancata presentazione della certificazione il direttore della scuola comunica il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'ASL di appartenenza dell'alunno e al Ministero della Sanità. La mancata certificazione non comporterà il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.

Documenti scolastici

Si richiede il certificato attestante gli studi fatti nel paese d'origine con relativa traduzione in italiano o, nel caso in cui esso non fosse disponibile per varie ragioni, dichiarazione del genitore dell'alunno, o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di istituto frequentato. Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.

Inserimento dello studente nella classe

La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle informazioni raccolte, valutate le sue abilità e competenze, propone l'assegnazione alla classe.

I criteri di riferimento per l'assegnazione alla classe indicati nel Protocollo di Accoglienza e deliberati dal Collegio dei Docenti si riferiscono a quanto previsto dall'art. 45 del DPR n° 394 del 31.08.1999 che dispone l'inserimento nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che la Commissione non proponga una classe diversa, tenendo conto:

- a) Dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica
- b) Dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
- c) Del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza
- d) Del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno

Sono evidenti i margini di flessibilità attribuiti alle scuole e la delicatezza del compito che il Collegio dei Docenti può assegnare al gruppo che si occupa dell'accoglienza.

La Commissione individua e propone al Dirigente Scolastico la classe e la sezione di inserimento, motivando la proposta.

Al Dirigente spetta la conferma della assegnazione alla classe.

Il Consiglio di Classe

Dopo l'assegnazione dell'alunno alla classe, la Commissione contatta il Coordinatore per riferire tutte le informazioni raccolte e i dati disponibili, gli elementi di valutazione e il livello di partenza rilevato, nonché i criteri seguiti per l'assegnazione.

Il Consiglio di Classe favorirà l'integrazione nella classe del nuovo studente, individuerà le necessità, organizzerà percorsi, informerà lo studente e la famiglia del percorso che la scuola ha predisposto per lui sottoscrivendo il patto formativo, manterrà i contatti con la famiglia e con la F.S. Intercultura.

Patto formativo

Il patto formativo, ossia il percorso predisposto dal team docente insieme alla F.S.Intercultura, può prevedere, a seconda del livello:

- frequenza di uno o più giorni (secondo il livello linguistico raggiunto) nella classe di inserimento e frequenza nei restanti giorni nei laboratori per l'alfabetizzazione linguistica
- frequenza nei moduli per l'apprendimento dell'italiano L2
- frequenza di moduli didattici nelle discipline specifiche.
- frequenza in classe senza bisogno di sostegno

Il patto formativo è sottoscritto dallo studente, dalla sua famiglia e dai docenti della classe.

Curricolo

Riguardo alle materie di studio vale quanto recita il comma 4 dell'art. 45 del D.P.R.394/1999, che così dispone:

“ Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. “

Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare le possibili forme di “adattamento dei programmi di insegnamento”; tra le forme possibili i Consigli di classe possono adottare le seguenti, sintesi di esperienze di altre scuole superiori:

- la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica (in loro luogo verrebbero predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico).
- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti del programma di alcune discipline, in modo da permettere, ove possibile, il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari;
- la sostituzione di parti del programma con altre più consone alla formazione dell'alunno.

Laboratori linguistici

La scuola organizza, nell'ambito del Progetto Intercultura, il **Laboratorio di Italiano L2** per curare le seguenti fasi:

- Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressivo- comunicativa e per raggiungere padronanza linguistica tale da esprimersi compiutamente.
- Apprendimento della lingua per studiare, con l'obiettivo che lo studente sappia utilizzare la lingua per agire nel contesto delle discipline di studio.

Nella seconda fase si pongono le basi per l'acquisizione di un metodo di studio basato sulla comprensione profonda del messaggio e non solo sulla sua memorizzazione.

A seguito degli Accordi provinciali per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri, una prima fase di Alfabetizzazione di base, per acquisire una padronanza strumentale della lingua italiana, è seguita per le scuole secondarie dal CTP.

La valutazione

Per ogni studente la valutazione iniziale, in itinere e finale, è sempre strettamente collegata al percorso di apprendimento, a maggior ragione per quanto riguarda il percorso predisposto per gli alunni stranieri che si inseriscono nel nostro liceo, che viene personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l'apprendimento della lingua italiana.

La normativa già citata (comma 4 dell'art. 45 del DPR n° 394 del 31 agosto 1999), non si esprime sulla valutazione, tuttavia l'adattamento dei programmi di insegnamento comporta necessariamente un adattamento anche della valutazione.

In considerazione della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte in sede di prima accoglienza sulle sue abilità e conoscenze, la valutazione del I° quadrimestre potrà:

- non essere espressa in quanto l'alunno si trova nella fase della prima alfabetizzazione della lingua italiana;
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento: le attività dei corsi laboratoriali di alfabetizzazione, sostegno, recupero (attraverso test d'ingresso, in itinere e finali) diventano parte integrante della valutazione di italiano o anche di altre discipline (previo accordo con i docenti interessati) nel caso in cui durante tali attività sia possibile l'apprendimento di contenuti (attività di italiano L2 per lo studio);
- essere espressa solo in alcune discipline, cioè in quelle scientifiche e pratiche, meno legate alla lingua, come ed. fisica, disegno, chimica, matematica, in alcuni casi lingua straniera.

In questo caso, nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiore difficoltà a livello linguistico, qualora alla fine del primo quadrimestre non vengano raggiunte competenze linguistiche sufficienti ad affrontare l'apprendimento dei contenuti anche semplificati, potrà non esserci valutazione, mentre il verbale di scrutinio chiarirà le motivazioni di tale scelta.

Nel caso che l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali di verifica e di valutazione.

Nel II quadrimestre la valutazione deve essere formulata perché costituisca la base per il passaggio o meno alla classe successiva.

Non dovrà esserne trascurato il carattere formativo; la valutazione sommativa non potrà quindi essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.

Sarà inoltre opportuno prendere in considerazione la situazione di particolare svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento peculiari dell'italiano lingua seconda.

